CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Piano di formazione annuale per gli Ordini territoriali 2023

IL WHISTLEBLOWING: APPLICAZIONE NEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Webinar, 24 novembre 2023

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica

- Contesto di riferimento
- Quadro normativo e regolamentare
- I soggetti obbligati
- I soggetti tutelati
- Le violazioni e la segnalazione di violazioni
- I canali di segnalazione
- La segnalazione interna e il soggetto competente
- La segnalazione esterna e il ruolo di ANAC
- Le ritorsioni
- Il regime sanzionatorio

Contesto di riferimento

Legislazione Tecnica

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance mediante il quale i dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori di servizio (c.d. «segnalante» o «whistleblower») possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati nel proprio contesto lavorativo

«In modo riservato»
L'identità del segnalante è protetta da anonimato

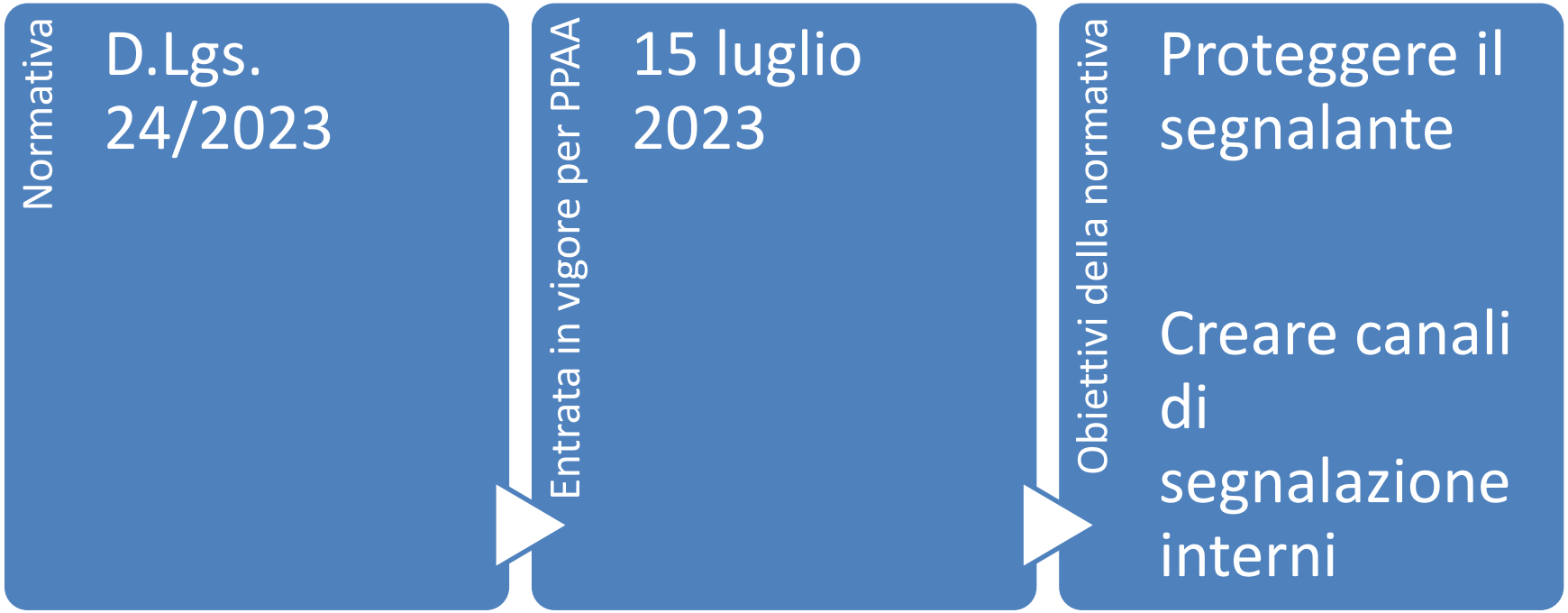
«In modo protetto»
Il segnalante non può subire ritorsioni o discriminazioni in ragione della segnalazione

Misura di prevenzione della corruzione

La tutela del whistleblower è finalizzata all'emersione di fattispecie di illecito: più si protegge il segnalante più è probabile che gli illeciti del contesto lavorativo vengano segnalati

La normativa sul whistleblowing non è una novità nel panorama legislativo, si ricordano:

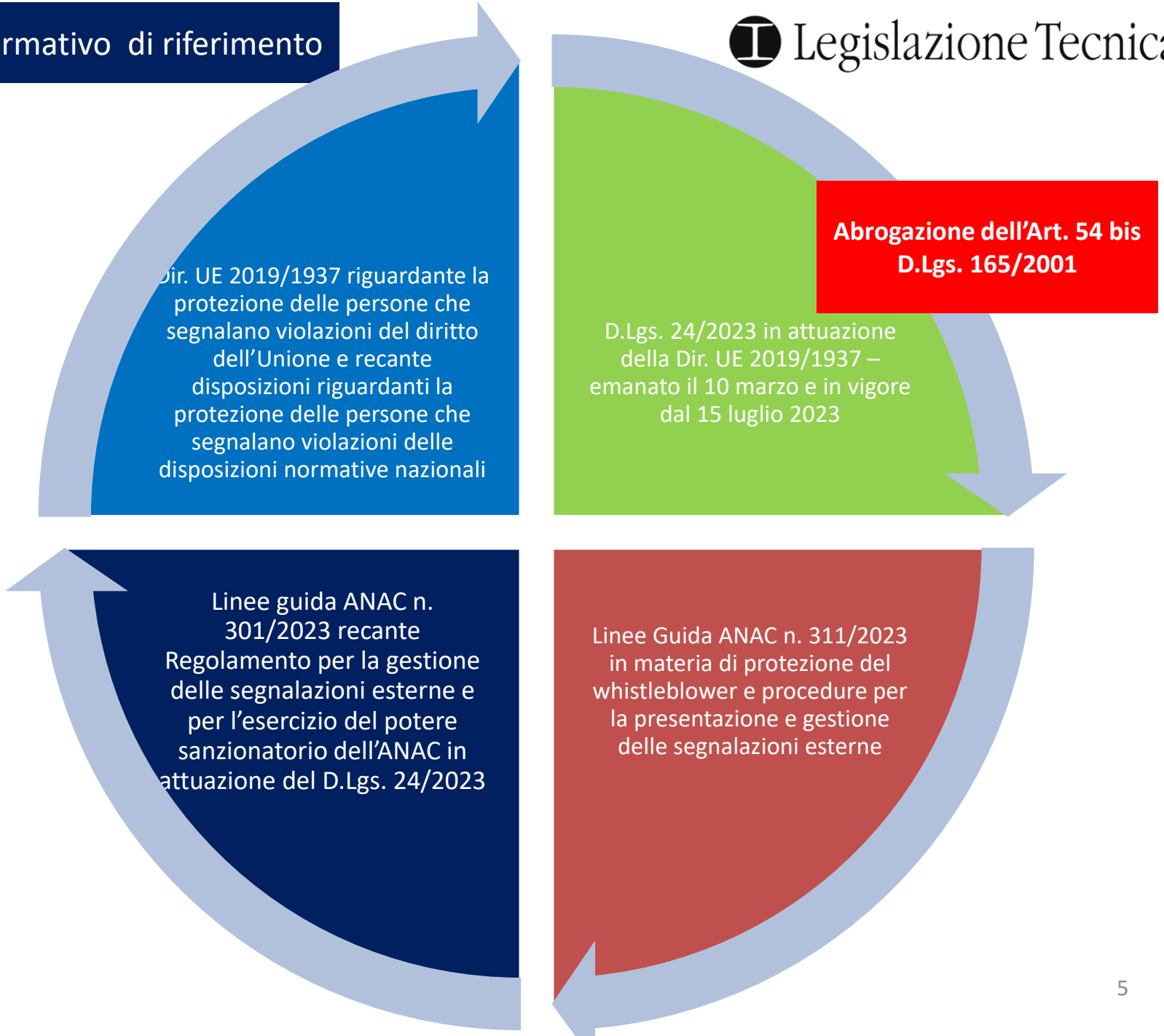
- Art. 54bis del D.Lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»
- L. 179/2017 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»



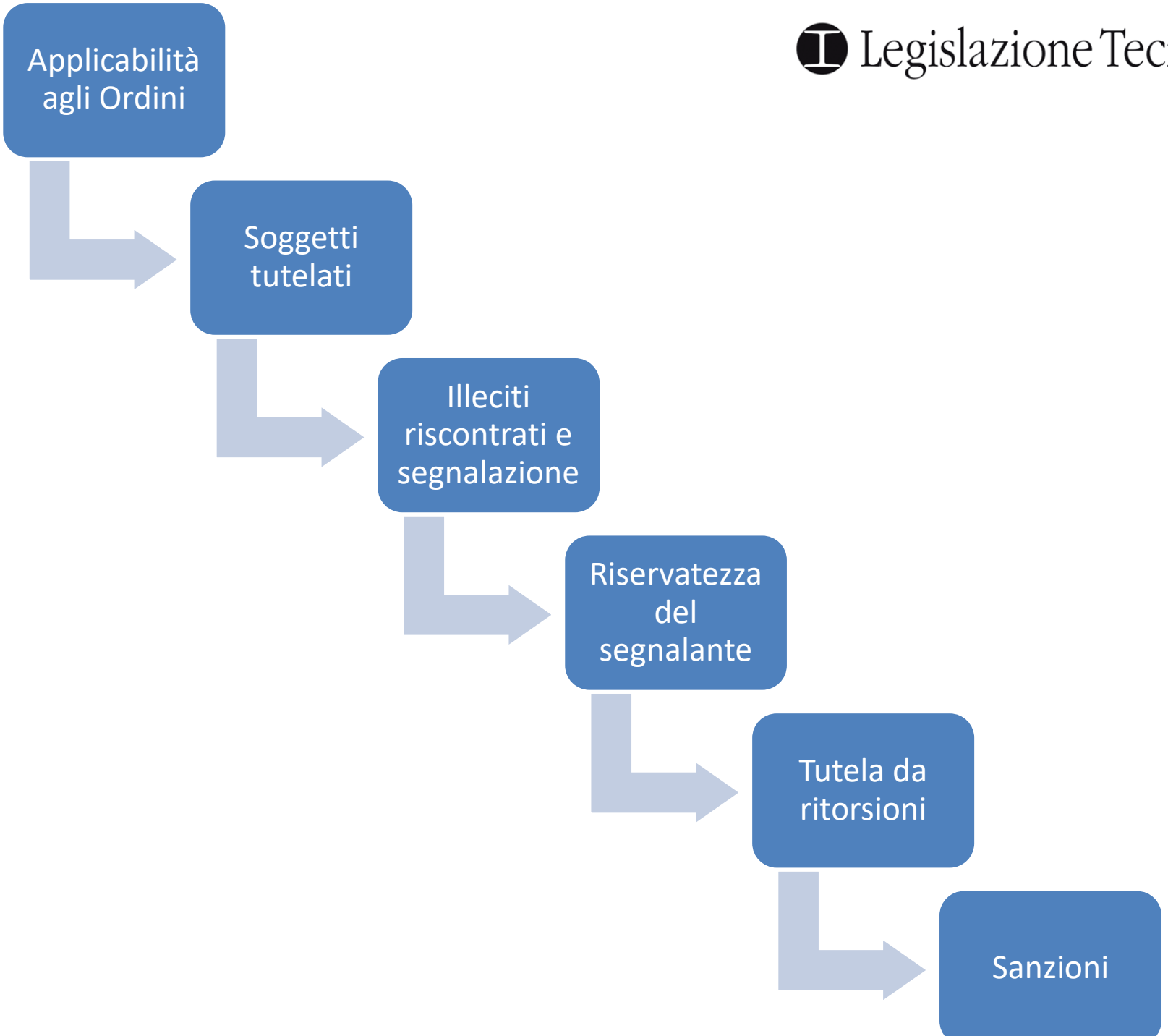
La violazione della normativa sul whistleblowing comporta l'applicazione di sanzioni da parte di ANAC

Quadro normativo di riferimento

Legislazione Tecnica



Legislazione Tecnica



Legislazione Tecnica

Linee Guida ANAC n. 311/2023

Enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in materia di whistleblowing	Approfondimenti sull'ambito soggettivo – Gli enti del settore pubblico
• Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 • Autorità amministrative indipendenti • Enti pubblici economici • Società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate • Società in house anche se quotate • Altri enti di diritto privato in controllo pubblico(associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013	Di seguito si descrivono in dettaglio gli enti del settore pubblico tenuti ad applicare il nuovo d.lgs. n. 24/2023 Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/20014 Nella norma vi è l'elenco di pubbliche amministrazioni. Con riferimento agli **enti pubblici non economici** è comunque necessario considerare le disposizioni normative e statutarie, nonché gli indici elaborati dalla giurisprudenza (ad esempio **gli ordini professionali ove qualificati come tali a livello legislativo**; ….);

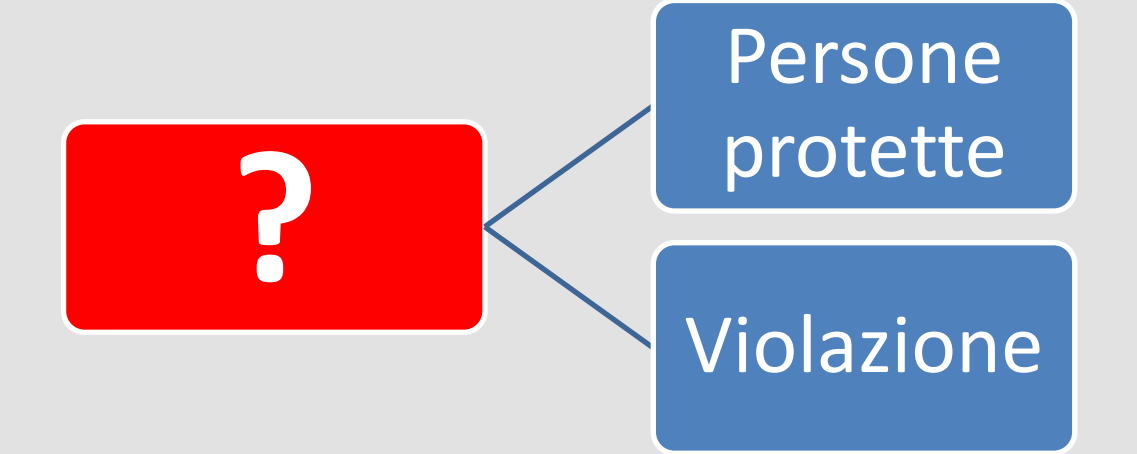
Legislazione Tecnica

Adempimenti dell'Ordine

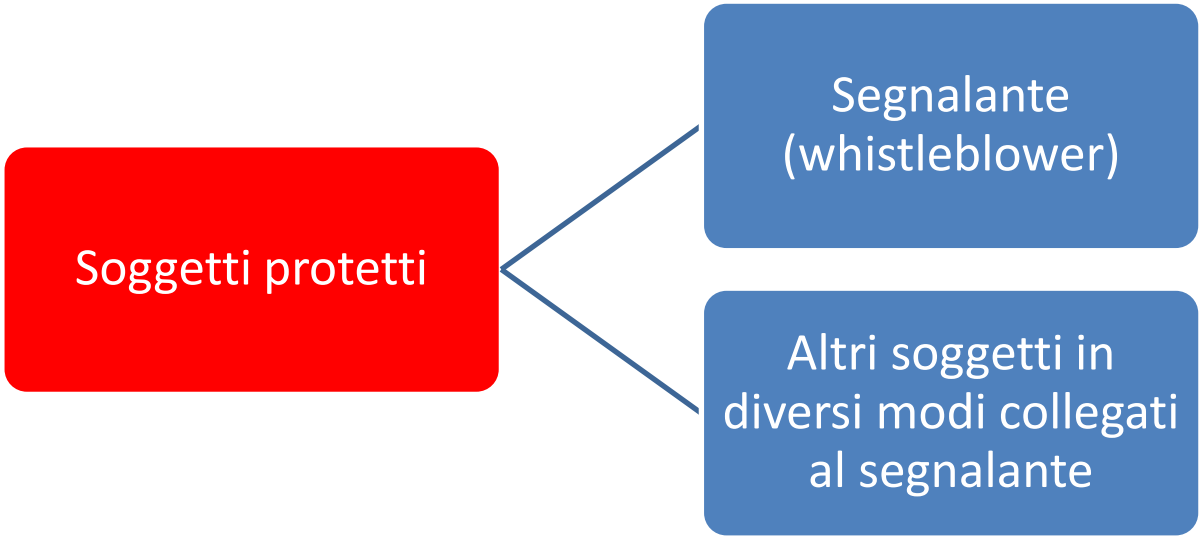
1. Predisporre un canale di segnalazione interno nel rispetto dei requisiti di security e gestire la segnalazione
2. Adottare una procedura specifica di whistleblowing con atto organizzativo interno
3. Garantire tutele concrete al segnalante (anonimato/non ritorsione)
4. Predisporre una formazione diretta a tutti i soggetti impegnati nel c.d. «contesto lavorativo»
5. Predisporre una formazione specialistica per il RPCT quale gestore del canale di segnalazione interno
6. Predisporre specifici presidi privacy collegati al canale di segnalazione (informativa specifica/DPIA)
7. Dare trasparenza e pubblicità al canale di segnalazione interno e alle modalità di segnalazione

Legislazione Tecnica

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle **persone** che segnalano **violazioni** di **disposizioni normative nazionali o dell'UE** che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità** dell'ente di appartenenza di **cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo**



Legislazione Tecnica





Soggetti tutelati

- i dipendenti dell'ente
- i titolari di un rapporto di collaborazione ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Estensione della tutela

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avviene:

- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ulteriore estensione dei soggetti tutelati

Legislazione Tecnica

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

«**facilitatore**»: una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo presso l'Ente, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Modalità di segnalazione e tutele

Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni di protezione (anonimato/divieto di ritorsioni) si applicano alle persone che effettuano:

- Segnalazioni interne
- Segnalazioni esterne
- Divulgazioni pubbliche Denunce all'autorità giudiziaria o contabile di violazioni

Il regime di protezione si applica solo quando le segnalazioni sono svolte con le modalità e nei termini prescritti dal D.Lgs. 24/2023

Resta inteso che nel caso di divulgazione pubblica la tutela dell'anonimato non sarà applicabile

Ambito di applicazione oggettivo

Legislazione Tecnica

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del **d.Lgs. 231/01** o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti della UE o nazionali indicati ***nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24*** ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti della EU indicati nell'a***llegato alla direttiva (UE) 2019/1937***, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento della UE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, para. 2, del Trattato sul funzionamento della UE comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione.

Possono essere oggetto di segnalazione

Oltre agli illeciti sopra indicati, la segnalazione può avere ad oggetto anche

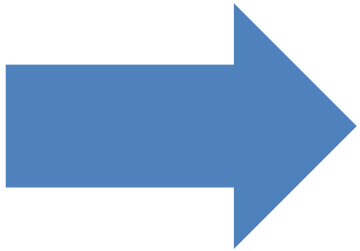
- Informazioni relative alle condotte finalizzate ad occultare le violazioni prima elencate
- Le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritiene che possano verosimilmente verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti
- I sospetti fondati

Non possono essere oggetto di segnalazione

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili

Non possono essere oggetto di segnalazione

Non possono essere oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste che rientrino nell'alveo del rapporto di lavoro, o dei rapporti di colleganza o di gerarchia, né possono essere oggetto di segnalazione quelle fondate su meri sospetti o voci



Diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, la violazione segnalabile **non può consistere in una mera irregolarità,** come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Le irregolarità possono costituire «indici sintomatici» tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto

Esemplificazione di azioni/omissioni da segnalare

Legislazione Tecnica

Ferma restando la definizione di illecito di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2024:

- azioni od omissioni penalmente rilevanti, fraudolente o corruttive;
- azioni od omissioni realizzate in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ente che siano sanzionabili in via disciplinare;
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ordine
- azioni od omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ordine;
- azioni od omissioni illegali, quali il furto, la violenza, le molestie, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'ordine, l'utilizzo di beni dell'ordine per scopi privati;
- azioni od omissioni potenzialmente dannose per l'ordine, quale la cattiva amministrazione, le inefficienze o lo spreco di risorse;
- azioni od omissioni potenzialmente idonee ad arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni od omissioni configuranti un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ente

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Fattispecie escluse dalla segnalazione

Legislazione Tecnica

Dalle Linee Guida 311/2023 di ANAC

D.lgs. n. 24/2023 art. 1 c. 2
COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Canali di segnalazione

Legislazione Tecnica

La segnalazione di violazione può essere svolta attraverso vari canali:

- Trasmissione mediante canale di segnalazione interno (allestito nell'ambito del contesto lavorativo);
- Trasmissione mediante canale di segnalazione esterno (predisposto da ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale non è rimessa al whistleblower, posto che il Decreto 24/2023 in via prioritaria richiesde l'utilizzo del canale interno.

Il segnalante potrà ricorrere al canale esterno solo in presenza di specifiche condizioni indicate dalla normativa (infra)

Canale di segnalazione interna

Legislazione Tecnica

- L'ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali e con **atto organizzativo**, attiva al proprio interno un canale di segnalazione che consenta di effettuare segnalazioni assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nonché assicurare la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto;
- La gestione del canale di **segnalazione interna è affidata al RPCT**;
- Le segnalazioni possono essere effettuata in **forma scritta**, anche mediante modalità informatiche, oppure **in forma orale**;
- Rispetto alla forma scritta, viene suggerito l'utilizzo di un **applicativo riservato** (criptato/crittografato) raggiungibile direttamente dal sito web dell'ente. L'applicativo deve garantire la riservatezza della segnalazione segnalante, persone coinvolte;
- Rispetto alla forma orale, la segnalazione è svolta attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale; su richiesta del segnalante, è anche possibile svolgere la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto
- I dati identificativi del segnalante sono custoditi e accessibili solamente al RPCT

Legislazione Tecnica

Dalle Linee Guida 311/2023 di ANAC

Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Contenuto della segnalazione

Legislazione Tecnica

La segnalazione contiene:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione svolta mediante applicativo è guidata da un questionario

Legislazione Tecnica

Segnalazione anonima
Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a **segnalazioni ordinarie** e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.
I soggetti del settore pubblico considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione e le gestiscono secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie

Linee Guida ANAC – «In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive»

Linee Guida ANAC – «Gli enti che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni e la stessa Autorità sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.»

Dalle Linee Guida 311/2023 di ANAC

Le segnalazioni anonime	
L. n. 179/2017 - LLGG 469/2021	**D.lgs. n. 24/2023**
Nella legge non è regolamentata la tutela delle segnalazioni anonime. Nelle LLGG 469/2021 le segnalazioni anonime ricevute da ANAC da parte dei soggetti del settore pubblico sono equiparate a segnalazioni ordinarie, e non di *whistleblowing*, se circostanziate.	ANAC equipara le segnalazioni anonime ricevute a quelle ordinarie e le gestisce in conformità ai Regolamenti di vigilanza I soggetti del settore pubblico e del settore privato considerano le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. NOVITA' Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Gestione della segnalazione: il RPCT

Legislazione Tecnica

La segnalazione pervenuta attraverso il canale interno viene gestita dal RPCT

Il RPCT ricevuta la segnalazione:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione
- se necessario chiede al segnalante integrazioni
- dà seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza
- dà riscontro entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o dal termine di 7 gg dalla segnalazione;

In via preliminare, il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'**ammissibilità** e la **ricevibilità** (verifica dei requisiti soggettivi e della verosimiglianza della violazione)

In caso di fondatezza della segnalazione, il RPCT a seconda dei casi:

- presenta denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunica l'esito dell'accertamento al Responsabile gerarchico per i provvedimenti di competenza, adotta gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto sono necessari a tutela dell'Ente.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il RPCT assicura che le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Segnalazione inviata a soggetto non competente

Legislazione Tecnica

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria

Una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti, quali esemplificativamente l'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

Gestione della segnalazione: profili di privacy

Legislazione Tecnica

Principi da rispettare per il trattamento dei dati personali rivenienti dalla segnalazione

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
- Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per lo scopo della segnalazione
- Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
- Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
- Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Rendere ex ante ai possibili segnalanti un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

Il RPCT al fine di gestire la segnalazione

- Deve essere autorizzato al trattamento dei dati personali da parte dell'ordine
- Deve ricevere una specifica formazione in materia di privacy
- Deve ricevere un'adeguata formazione sulla disciplina del whistleblowing

I canali interni devono essere progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato

Canale esterno

Legislazione Tecnica

- Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ❑ nell'ambito del suo contesto lavorativo, non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
 - ❑ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - ❑ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - ❑ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- La segnalazione esterna va presentata in forma scritta all'ANAC, utilizzando un canale di segnalazione disponibile al link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

A fronte della segnalazione ricevuta, ANAC:

- dà avviso al segnalante del ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;
- mantiene le interlocuzioni il segnalante e richiedere se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

Trasparenza e pubblicità dei canali di segnalazione

Legislazione Tecnica

- L'Ordine, una volta adeguatosi al D.Lgs. 24/2023, pubblica sul proprio sito:
 - ✓ informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni
 - ✓ chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.
- Tali informazioni vanno anche esposte nei luoghi di lavoro in un punto visibile accessibile a tutte le persone che possano assumere la veste di segnalatori
- Tali informazioni sono anche oggetto di formazione valoriale

Divulgazione pubblica

Legislazione Tecnica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower, quali la protezione da ritorsioni.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, **uno pseudonimo o un nickname**, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Legislazione Tecnica

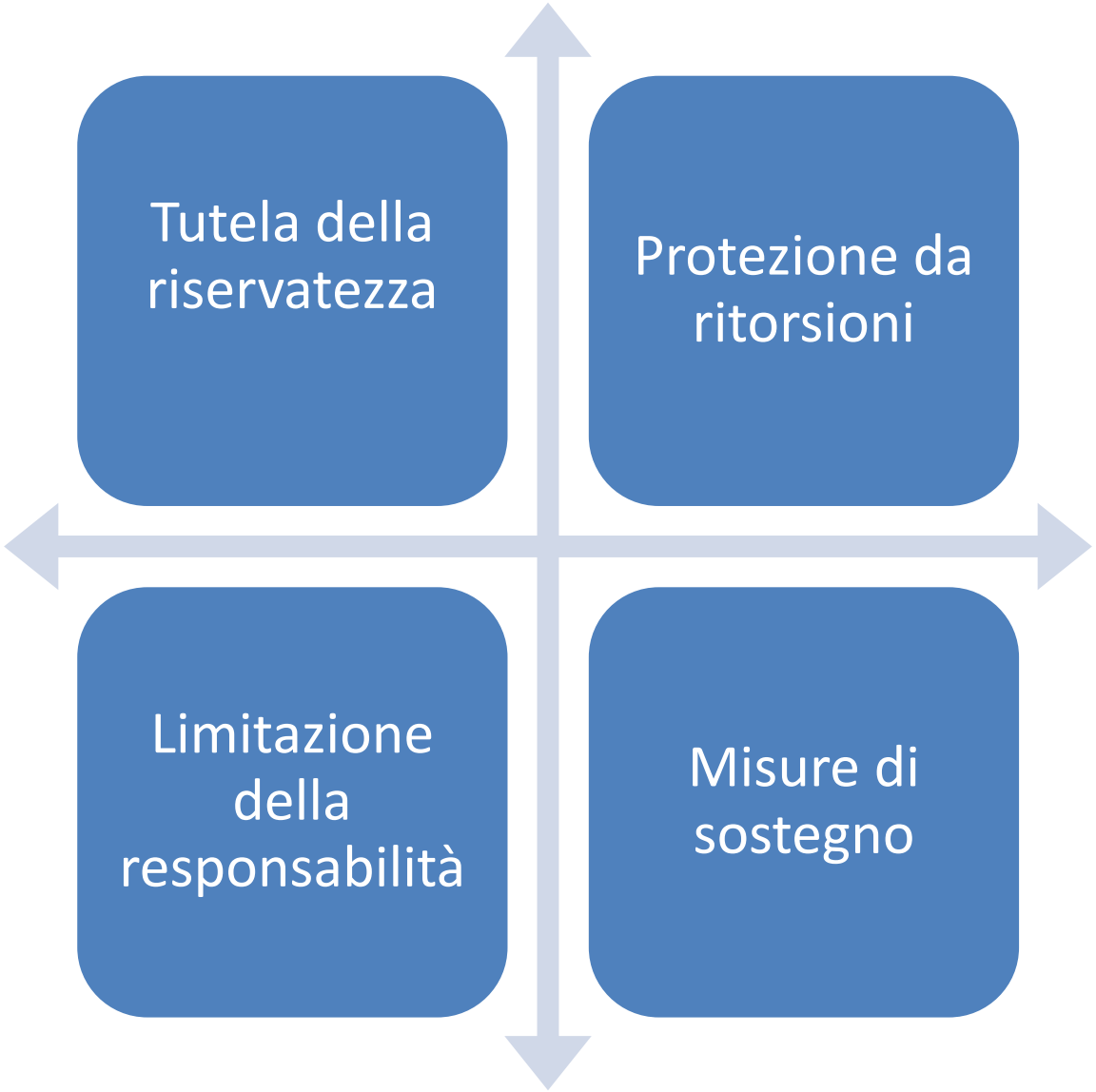
Il D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio ambito soggettivo

Se il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Resta inteso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati procedibili d'ufficio, è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

In ogni caso

- se il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.
- Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Legislazione Tecnica



Tutela del segnalante - Riservatezza

Legislazione Tecnica

- L'identità del segnalante viene sempre protetta, salvo i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione e quelli in cui non è possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo)
- l'identità del segnalante, né altre informazioni da cui si può evincere, possono essere rivelate senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza nel rispetto della normativa di riferimento.

L'ente è tenuto ad adottare le seguenti misure:

A. Procedimenti che dovessero derivare dalla segnalazione:

- ✓ Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- ✓ Nel procedimento in Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- ✓ Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

B. La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.

La tutela della riservatezza si estende anche al segnalato, al facilitatore e alle persone menzionate nella segnalazione

Tutela del segnalante – Protezione da ritorsioni; Fattispecie ritorsive

Legislazione Tecnica

Le ritorsioni contro il segnalante per fatto relativo e collegato alla segnalazione sono nulli

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tutela del segnalante – Protezione da ritorsioni

Legislazione Tecnica

- Non è consentita verso il segnalante alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
- La tutela contro le ritorsioni e discriminazioni si applica **se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo** e **se è stata rispettata la presente** procedura e la normativa di riferimento.
- Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di discriminazioni o ritorsioni verso il segnalante, **si presume** che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare** che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia **è a carico di colui che li ha posti in essere.**
- In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione**, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'inversione dell'onere della prova ha efficacia per il solo segnalante, denunciante o divulgatore pubblico e non anche per gli altri soggetti tutelati dal :Lgs. 24/2023 (ad es. facilitatori)

Applicabilità della tutela contro le ritorsioni

Legislazione Tecnica

Dalle Linee Guida 311/2023 di ANAC

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni
D.lgs. n. 24/2023
1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad **una convinzione ragionevole** che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.** 2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023**. 3) E' **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. 4) **Non sono sufficienti** invece i meri **sospetti** o le **"voci di corridoio"**. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica. In difetto di tali condizioni ○ le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; ○ analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Tutela del segnalante – Protezione da ritorsioni

Legislazione Tecnica

- In caso di misure ritorsive direttamente collegate alla segnalazione di condotte illecite, il segnalante e i soggetti tutelati **possono comunicare ad ANAC le ritorsioni** che ritengono di aver subito; **gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 sono nulli** e le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono **essere reintegrate** nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015;

- Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:
 - al Consiglio Direttivo
 - alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti;

- Resta fermo ed impregiudicato la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente

- Resta intesto che **le tutele dalle ritorsioni non sono garantite quanto è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di solo o colpa grave; **in questo caso al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare**.

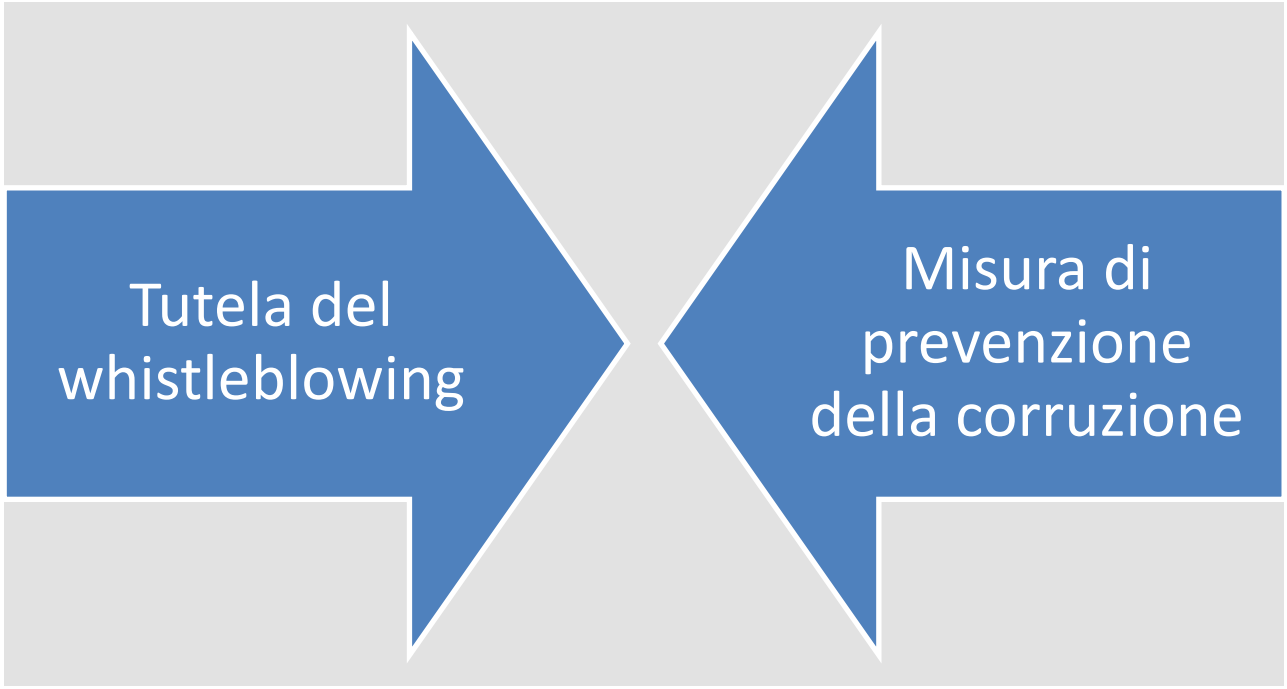
Attività di ANAC per la gestione delle misure ritorsive

Legislazione Tecnica

- Il segnalante e gli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito.
- ANAC accerta che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, se del caso, applica la sanzione prevista dal legislatore.
- AI fini della valutazione di ANAC è essenziale che prima della ritorsione vi sia una precedente segnalazione di illeciti, posto che l'intento ritorsivo è collegato alla segnalazione
- Il comportamento ritorsivo, per essere oggetto di valutazione, può essere anche solo tentato o minacciato, oltre che posto in essere
- In caso di segnalante che provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha compiuto tale azione; in altri termini, spetta a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.
- L'inversione dell'onere della prova opera anche nel caso in cui la ritorsione sia solo tentata o minacciata.
- L'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione siano soggetti diversi dal segnalante quali, ad esempio, facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, etc. In questo caso spetta ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.
- Avverso la decisione di ANAC l'interessato può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.

Whistleblowing quale misura generale di prevenzione della corruzione

Legislazione Tecnica



- Nella programmazione anticorruzione e trasparenza devono essere indicate le modalità con cui l'Ordine intende attuare la disciplina in esame
- È opportuno che negli stessi strumenti di programmazione vengano pianificate anche iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet).

Sanzioni

Legislazione Tecnica

ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023
d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di
f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il RPCT;
g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.
h) .

Esercizio del potere sanzionatorio di ANAC



Delibera ANAC 301 del 12 luglio 2023

Legislazione Tecnica

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2023
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi